



VALUTRANS SPA - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RIMESSA DI DENARO



Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Rimessa di Denaro di Valutrans consente, in tempo reale, il trasferimento internazionale di fondi tra persone fisiche, dall'Italia verso i Paesi aderenti al circuito Valutrans e si avvale - per effettuare il servizio - di una rete di filiali e di Agenti. Le presenti condizioni disciplinano i soli rapporti tra Valutrans e il mittente, restando esclusa l'acquisizione di ogni diritto nei confronti di Valutrans e dei suoi Agenti da parte di ulteriori soggetti ai sensi degli artt. 1411 c.c. e ss.

Art. 2 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Le condizioni economiche del servizio sono indicate nei **Fogli Informativi** di Valutrans a disposizione del pubblico presso i suoi punti operativi e consultabili sul sito istituzionale della Società www.valutrans.it.

Art. 3 RICHIESTA DEL SERVIZIO

La richiesta di trasferimento di denaro va effettuata dal richiedente (di seguito mittente) presentando, presso un punto operativo Valutrans abilitato al servizio, un valido documento d'identità o un documento di riconoscimento equipollente e fornendo tutti i dati identificativi secondo i vigenti requisiti di legge al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Valutrans si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni relative al cliente stesso o al trasferimento di denaro. La corresponsione dell'importo da trasferire e delle relative commissioni viene effettuata dal mittente in contanti (Euro o Dollari).

All'atto del perfezionamento dell'operazione di trasferimento di fondi Valutrans riporta nel modulo di richiesta il Codice di Invio della transazione che il mittente può comunicare al beneficiario. Il modulo di richiesta, debitamente firmato dall'operatore abilitato al servizio, ha valore di ricevuta a conferma dell'operazione effettuata.

Art. 4 PAGAMENTO AL BENEFICIARIO

I fondi sono trasferiti tramite Valutrans ad un Agente di Pagamento del Paese di destinazione indicato dal mittente o in qualsiasi altro Paese abilitato al servizio, in tempo reale rispetto al perfezionamento della transazione. I fondi trasferiti saranno di norma disponibili al beneficiario trascorsi 20 minuti dall'inoltro della transazione, salvo eventuali variazioni dovute alla tipologia del servizio scelto.

Ai fini del pagamento della transazione, il beneficiario deve esibire all'Agente di Pagamento, indipendentemente dall'importo trasferito, un proprio valido documento di identità. A seconda del paese di destinazione, al beneficiario potranno essere richieste ulteriori informazioni per il pagamento della transazione. Per poter procedere alla riscossione il beneficiario non deve assolvere alla corresponsione di alcuna commissione, a meno che non sia altrimenti previsto dalle disposizioni vigenti nel Paese nel quale opera l'Agente di Pagamento. I pagamenti al beneficiario, in un Paese estero rispetto all'Italia, sono effettuati in contanti (dollari, EURO oppure in valuta locale). Per le transazioni disposte verso un beneficiario sul territorio italiano gli Agenti Valutrans abilitati al servizio pagheranno esclusivamente con denaro contante e in valuta locale (EURO), salvo eventuali variazioni da parte della Società.



Art. 5 DIVISA DI PAGAMENTO E CAMBI VALUTA

Nel caso dei trasferimenti verso Paesi al di fuori dell'area Euro, il controvalore del fondo trasferito al beneficiario corrisponde a quello determinato all'atto del perfezionamento della transazione, in ragione del tasso di cambio giornaliero fissato da Valutrans. I margini applicati ai tassi di cambio, ai sensi del presente articolo, non costituiscono parte integrante delle commissioni d'invio.

Art. 6 ANNULLAMENTO E RIMBORSI

Il mittente ha la facoltà di chiedere l'annullamento del trasferimento di fondi nei 20 minuti successivi all'inoltro della transazione e presso il medesimo punto operativo in cui ne è avvenuta la disposizione, previa obbligatoria esibizione della ricevuta rilasciata da Valutrans e salvo che i fondi trasferiti non siano già stati pagati al beneficiario. L'annullamento così effettuato prevede la restituzione al mittente dell'importo e delle commissioni corrisposti all'atto della presentazione della richiesta di trasferimento.

Il mittente ha altresì la facoltà di chiedere il rimborso dei fondi trasferiti a partire dal 21esimo minuto successivo al perfezionamento della transazione e salvo che gli stessi non siano già stati pagati al beneficiario. La richiesta di rimborso in tale modalità deve essere avanzata dal mittente previa presentazione, ad un punto operativo abilitato al servizio di rimessa di denaro, della ricevuta, dietro esibizione di un valido documento di riconoscimento e procedendo alla firma dell'apposito modulo rilasciato dall'agente a seguito della richiesta di cancellazione. Il rimborso prevede la restituzione al mittente del solo importo relativo alla transazione originaria al netto, quindi, delle commissioni già pagate.

Da ultimo, nel caso in cui la transazione non venga riscossa entro 30 giorni lavorativi potrebbe non essere più considerata valida per il pagamento e conseguentemente essere cancellata. In tal caso, il mittente verrà contattato da Valutrans e gli verranno comunicate le informazioni necessarie per ottenere il rimborso relativo all'importo della transazione cancellata. Si precisa tuttavia che il rimborso prevede la restituzione al mittente del solo importo relativo alla transazione originaria al netto quindi delle commissioni già pagate.

Art. 6 bis LIMITE DEL CONTANTE E ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Secondo la vigente legislazione Antiriciclaggio italiana sono consentiti trasferimenti di denaro in contanti per importi non superiori a 999,00 € - sia per operazioni singole che per invii con importi cumulati nell'arco dei 7 giorni o più se frazionamento della medesima operazione. L'importo menzionato si considera comprensivo della commissione applicata alla transazione. Per transazioni regolate con altri mezzi di pagamento (bonifico) l'importo massimo della transazione è definito da policy interne a VALUTRANS.

Art. 7 RESPONSABILITA' DI VALUTRANS

Le presenti condizioni disciplinano i soli rapporti tra Valutrans ed il mittente in Italia, restando esclusa l'acquisizione di ogni diritto nei confronti di Valutrans e dei suoi agenti da parte di ulteriori soggetti ai sensi degli artt. 1411 c.c. e ss. Qualora il trasferimento dei fondi richiesto non sia effettuato per fatto dovuto a terzi o comunque non imputabile a Valutrans, quest'ultima non è responsabile per eventuali danni o pregiudizi arrecati al beneficiario e/o al mittente.

Valutrans non risponde di errori, ritardi o danni derivanti da inesattezza o incompletezza dei dati forniti dal mittente al momento della presentazione della richiesta di trasferimento dei fondi o da motivazioni di compliance. Nel caso in cui il trasferimento dei fondi e il pagamento al beneficiario non siano consentiti, per cause imputabili a Valutrans, al mittente verrà restituita la commissione pagata.

Valutrans potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da ritardi, mancata consegna, mancato



pagamento o pagamento di un importo non conforme a quello trasferito solo in caso di dolo o colpa grave imputabile a Valutrans e comunque nei limiti previsti dagli art. 1224 e 1225 del codice civile. Valutrans non risponde di disservizi o ritardi dovuti a regolamentazioni locali o cause esterne alla sua area di controllo.

Art. 8 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) Valutrans Spa, in qualità di Titolare del trattamento, utilizza i dati forniti dai clienti con il modulo di richiesta dell'ordine di pagamento (ricevuta) al fine di effettuare l'operazione richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in assenza non sarà possibile espletare le attività connesse all'esecuzione dell'operazione stessa. Il Titolare del trattamento è Valutrans Spa che tratta i dati tramite modalità cartacee e mediante l'uso di mezzi elettronici.

Art. 9 RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo nei confronti di Valutrans Spa per qualunque questione derivante da inosservanza da parte di Valutrans stessa delle condizioni contrattuali ed economiche previste per il servizio offerto. Il cliente, qualora non riceva risposta da Valutrans oppure non sia soddisfatto della risposta ricevuta, ha la facoltà di rivolgersi all'Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF) le cui modalità sono reperibili nella Guida pratica messa a disposizione da Valutrans o direttamente dal sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Per informazioni aggiuntive su come effettuare un reclamo si rimanda ai documenti "**Principali diritti del cliente**" o "**Foglio Informativo**".

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per dirimere eventuali controversie derivanti dal presente servizio sarà competente il Foro di Milano e si applicherà la legge italiana.

Art. 11 DISPONIBILITA' DEI FONDI

Con riferimento alle operazioni disposte a mezzo bonifico bancario, con l'espressione "*disponibilità sul proprio conto*" si intende l'avvenuto accredito dell'importo sul conto corrente di Valutrans. Il bonifico sul conto corrente della Società deve essere effettuato dal conto corrente del cliente che dispone la transazione. L'operazione effettuata a mezzo bonifico bancario si intende "*trasmessa*" quando l'ufficio crediti, a seguito della verifica positiva da parte dell'ufficio compliance, verificato l'accredito dell'importo del cliente sul conto corrente di Valutrans, ne dispone l'esecuzione ovvero l'inoltro al corrispondente.

Art. 12 CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

Valutrans monitora le transazioni di ogni cliente al fine di prevenire eventuali reati di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo così come previsto dalla vigente normativa italiana secondo il D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni. Per tale motivo è possibile che per alcune transazioni sia necessario richiedere documentazione aggiuntiva al cliente o procedere ad analisi aggiuntive e ciò potrà comportare un ritardo nell'esecuzione della transazione rispetto alle normali tempistiche.